

piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati), giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che può essere chiamata a rispondere sulla base del principio di

effettività richiamato dall'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008. Trattandosi poi di inidoneità strutturale del macchinario, il difetto di segnalazione era giuridicamente irrilevante rispetto all'obbligo di una autonoma attivazione personale da parte dell'imputato.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 6 NOVEMBRE 2018
N. 50018, PRES. GIULIO SARNO

AMBIENTE

INQUINAMENTO AMBIENTALE: È SUFFICIENTE LA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

di **Ester Bonifacio**, B&P Avvocati

Il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis*, codice penale, avendo quale oggetto di tutela l'ambiente in quanto tale e non la salute umana, non richiede l'accertamento di un danno tendenzialmente irreversibile e, quindi, di un'effettiva contaminazione

Il fatto

Nel caso di specie, il tribunale del riesame aveva disposto l'applicazione all'indagato della misura cautelare del divieto di dimora in relazione al reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis*, codice penale, essendo stato accertato l'abusivo sversamento in un'area di cava dismessa di ingente quantità di rifiuti speciali derivanti da attività di selezione e cernita da parte della società dallo stesso amministrata. Avverso l'ordinanza veniva, quindi, proposto ricorso in Cassazione. L'indagato sottolineava, infatti, per quanto più interessa, come egli, da una parte, non fosse proprietario del terreno in questione, ma mero usufruttuario e, dall'altra parte, come il consulente tecnico del pubblico ministero avesse rilevato unicamente una "potenziale contaminazione", in quanto tale non idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 452-*bis* del codice penale.

La legittimità

La corte di Cassazione evidenzia, innanzitutto, come l'ordinanza impugnata dia atto di compromissione e deterioramento significativi e misurabili del suolo e del sottosuolo, determinati dall'interramento e dal deposito in superficie dei rifiuti. Ciò sulla base del fatto che il consulente tecnico del pubblico ministero (oltre che l'Arpac) avesse riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per siti a uso verde pubblico, privato e residenziale con riferimento a diverse sostanze chimiche inquinanti di cui alla tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, concludendo, quindi, per una "potenziale contaminazione" ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 152/2006. Questa qualificazione era dovuta, in particolare, al fatto che i sondaggi non erano stati così estesi da raggiungere il livello base di pregressa lavorazione della cava né le

- Inquinamento del suolo
- Art. 452-*bis* del codice penale
- Tutela dell'ambiente
- Compromissione o deterioramento dell'ambiente
- Contaminazione del sito
- Sito potenzialmente contaminato
- Csc

RASSEGNE

falde acquifere.

Tutto ciò premesso, la suprema Corte rileva, quindi, come «sarebbe errato ritenere che per potersi affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452 bis c.p. si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 240, lett. e), testo normativo». Infatti, il codice dell'ambiente si occupa di disciplinare l'attività di bonifica in relazione al pericolo per la salute umana derivante dalla prolungata esposizione alle sostanze inquinanti. Al contrario, il reato di inquinamento ambientale «(al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arreca-

to, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 240 ss.». In definitiva, quindi, secondo quanto affermato dalla suprema Corte, ai fini della configurazione del reato di inquinamento ambientale, sarebbe sufficiente la presenza di un danneggiamento che possa configurarsi come "deterioramento" (diminuzione apprezzabile del valore del bene o inidoneità anche parziale della cosa all'utilizzo suo proprio, tali da richiedere una complessa attività di ripristino) o come "compromissione" (alterazione della relazione del bene con l'uomo e i bisogni che dovrebbe soddisfare), a prescindere dal fatto che il danno possa considerarsi tendenzialmente irreversibile.

- Ambiente
- Approvazione del progetto operativo di bonifica con prescrizioni
- Acque emunte dalla falda inquinata
- Nozione di rifiuto liquido

TAR UMBRIA, SEZ. I, 22 OTTOBRE 2018, N. 556
PRES. RAFFAELE POTENZA

AMBIENTE

ACQUE INQUINATE EMUNTE: RIENTRANO NELLA NOZIONE DI "RIFIUTO LIQUIDO"

di Ester Bonifacio, B&P Avvocati

Stante la tassatività della disciplina relativa ai codici Cer contenuti nella decisione della Commissione europea 3 maggio 2000 n. 532, che esclude espressamente la configurabilità delle acque emunte dalla falda inquinata come "acque reflue", le stesse devono farsi rientrare nella nozione di "rifiuto liquido"

Il fatto

Con la sentenza in commento, il Tar Umbria torna sul problema della corretta qualificazione giuridica delle acque emunte dalla falda inquinata, in relazione ad una fattispecie precedente all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, apportate dal D.L. n. 98/2013. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ot-

tenuto dalla Regione Umbria l'approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, D.Lgs. 152/2006, con la prescrizione per cui «le acque in uscita dal sistema Pump & Treat dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 2 allegato 5, alla Parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006, per quanto riguarda le sostanze oggetto della bonifica ciò anche per il prin-